

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 3 aprile 2015

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)

### S O M M A R I O

#### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 16 aprile 2014.

Approvazione del 1° aggiornamento parziale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Verdura (061) e area territoriale tra il bacino del fiume Magazzolo e il bacino del fiume Verdura (061A), relativo a territori comunali della provincia di Agrigento e della provincia di Palermo. . . . . pag. 4

**DECRETO PRESIDENZIALE 18 marzo 2015.**

**Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi . . . . . pag. 4**

DECRETO PRESIDENZIALE 24 marzo 2015.

Istituzione della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa della XVI legislatura . . . . . pag. 10

#### DECRETI ASSESSORIALI

**Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea**

DECRETO 25 febbraio 2015.

Revoca del decreto 16 febbraio 2012, concernente affidamento di una zona cinologica stabile sita nel territorio del comune di Ficarra . . . . . pag. 10

DECRETO 25 febbraio 2015.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Agrigento . . . . . pag. 11

DECRETO 25 febbraio 2015.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Caltanissetta . . . . . pag. 12

DECRETO 25 febbraio 2015.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Catania . . . . . pag. 14

DECRETO 25 febbraio 2015.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Enna. . pag. 16

DECRETO 25 febbraio 2015.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Messina . . . . . pag. 17

DECRETO 25 febbraio 2015.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Palermo . . . . . pag. 19

DECRETO 25 febbraio 2015.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Ragusa . . . . . pag. 20

DECRETO 25 febbraio 2015.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Siracusa . . . . . pag. 22

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 16 aprile 2014.

**Approvazione del 1° aggiornamento parziale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Verdura (061) e area territoriale tra il bacino del fiume Magazzolo e il bacino del fiume Verdura (061A), relativo a territori comunali della provincia di Agrigento e della provincia di Palermo.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;  
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1984, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il D.A. del 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare l'art. 130 "Piano stralcio di bacino", comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta";

Visto il D.P. n. 276/Serv. V S.G. del 2 luglio 2007 relativo al "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Verdura ed area tra il fiume Verdura e il fiume Magazzolo che interessa il territorio dei comuni di: Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera, Sambuca di Sicilia, Sciacca, S. Stefano Quisquina e Villafranca Sicula ricadenti nella provincia di Agrigento; Bisoquino, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi ricadenti nella provincia di Palermo", previa deliberazione n. 190 del 31 maggio 2007 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 197 del 3 giugno 2013 della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - giusta la nota prot. n. 23677 del 22 maggio 2013 con relativi allegati - è stato approvato il "1° aggiornamento 'Parziale' del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) - bacino idrografico del fiume Verdura (061) ed area territoriale tra il bacino del fiume Magazzolo ed il bacino del fiume Verdura (061A)", a condizione che siano posti vincoli più restrittivi ed un maggiore riconoscimento dell'elevazione del rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il "1° aggiornamento 'parziale' del piano

stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) - bacino idrografico del fiume Verdura (061) ed area territoriale tra il bacino del fiume Magazzolo ed il bacino del fiume Verdura (061A)", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 3 giugno 2013.

Fanno parte integrante del piano:

- relazione del 1° aggiornamento 'parziale' del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Verdura (061) ed area territoriale tra il bacino del fiume Magazzolo ed il bacino del fiume Verdura (061A);

- carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono le corrispondenti carte tematiche del P.A.I. del bacino idrografico del fiume Verdura (061) ed area territoriale tra il bacino del fiume Magazzolo ed il bacino del fiume Verdura (061A), ovvero:

- n. 9 carta dei dissesti (tav.le nn. 06, 08, 09, 19, 20, 21, 22, 23 e 25);

- n. 9 carte della pericolosità e del rischio geomorfologico (tav.le nn. 06, 08, 09, 19, 20, 21, 22, 23 e 25);

- verbale della riunione del 28 febbraio 2013.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai propri allegati, verrà trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 3, il quale ne curerà l'attuazione, ed è consultabile presso lo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nonché nel sito [www.regione.sicilia.it/presidenza/segreteriagenerale/servizio5](http://www.regione.sicilia.it/presidenza/segreteriagenerale/servizio5).

Palermo, 16 aprile 2014.

CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 3 - assetto del territorio e difesa del suolo, gli uffici del Genio civile di Palermo e Agrigento e i comuni di Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera, Sciacca, Chiusa Sclafani, Palazzo Adriano e Prizzi.

(2015.12.710)105

DECRETO PRESIDENZIALE 18 marzo 2015.

**Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti:

- lo Statuto della Regione;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

- il regolamento UE n. 333/2011/CE del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva n. 2008/98/CE;

- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante «Attuazione della direttiva n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)»;

- la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati» e s.m.i.;

– la circolare n. 1/2013 dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, recante «Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti»;

– il D.M. 1 aprile 1998, n. 145, aggiornato secondo le indicazioni della direttiva del Ministero ambiente del 9 aprile 2002;

– il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva n. 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;

– il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

– il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, recante «Attuazione della direttiva n. 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva n. 91/157/CEE»;

– il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive nn. 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.»;

– il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

– il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante «Attuazione della direttiva n. 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

– il D.M. 3 maggio 2007, contenente «Recepimento della direttiva n. 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio»;

– il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 sulla eliminazione degli olii usati;

– il D.M. 16 maggio 1996, n. 392, contenente «Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati»;

– il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. sulla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

– la circolare 4 settembre 2008, n. 4340 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente ad oggetto «I rottami ferrosi. Spedizioni transfrontaliere»;

– la circolare n. 1/2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente «semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ... (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125»;

– il D.M. 24 aprile 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto «Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

– il Protocollo di intesa del 14 marzo 2011 tra Regione siciliana - Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e Comando regionale Sicilia della Guardia di finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

– il Protocollo di legalità del 23 maggio 2011 tra la Regione siciliana - Assessorato dell'energia e dei servizi di

pubblica utilità, la Confindustria Sicilia e le Prefetture siciliane;

Atteso che le procedure semplificate di cui al capo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sono regolate dalle norme nazionali, ed, in particolare, dai D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e n. 161/2002 e s.m.i. e che per le autorizzazioni in procedura ordinaria, ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. non ci sono attualmente norme tecniche di riferimento specifiche;

Considerato che l'applicazione del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. ha evidenziato difficoltà applicative, in particolare avuto riguardo alle determinazioni analitiche finalizzate ad individuare le caratteristiche di accettabilità per il recupero dei rottami metallici nei circuiti metallurgici e siderurgici e che tali difficoltà sono principalmente connesse a: campionamento, quartatura, definizione della composizione merceologica e, quindi, alla preparazione di un campione rappresentativo da sottoporre ad analisi;

Ritenuta la necessità di indicare criteri uniformi per l'applicazione del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per l'individuazione delle caratteristiche di accettabilità per il recupero dei rottami metallici nei circuiti metallurgici e siderurgici e fissare metodi di valutazione semplici ed immediati per la verifica della qualità del rottame/rifiuto in ingresso agli impianti siderurgici e metallurgici;

Considerato che l'applicazione del regolamento UE n. 333/2011/CE del Consiglio, che stabilisce specifici criteri in base ai quali i rifiuti/rottami cessino di essere tali, ha evidenziato difficoltà di applicazione e di certezza nell'operatività;

Ritenuta la necessità di assicurare la conoscibilità della filiera dei rottami/rifiuti avviati alla fusione e lavorazione presso i predetti impianti al fine di garantire un miglioramento della loro qualità e una riduzione dell'impatto ambientale complessivo;

Considerata la necessità di potenziare le imprese del settore di recupero dei rifiuti;

Considerata la necessità di garantire le imprese legali che operano nel territorio regionale anche attraverso la predisposizione di linee guida che, attraverso un approccio integrato a tutta la filiera interessata, permette il loro inserimento in un circuito virtuoso che determina meccanismi di controllo lungo tutta la sequenza dei soggetti interessati;

Preso atto della costituzione del tavolo tecnico costituitosi sulla base dell'impegno assunto dal Governo regionale attraverso la presenza dell'Assessore regionale per le attività produttive in esito agli incontri avuti sulle tematiche dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi in occasione delle convocazioni avanti le Prefetture di Catania e Siracusa sulle questioni legate al rottame ferroso e non ferroso in Sicilia;

Considerato che il tavolo tecnico – anche sulla scorta dei risultati delle analisi di analogo documento approvato e già vigente nella Regione Lombardia dal 2009 e delle successive sperimentazioni positive – ha elaborato un documento avente ad oggetto il Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi;

Considerato che si reputa necessaria l'adozione di un provvedimento che disciplini i rottami metallici ferrosi e non ferrosi come rifiuti e che si valutano molto positivamente i risultati conseguiti dal Tavolo tecnico e contenuti nelle linee guida del Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi/rifiuti allegati;

Visto l'art. 2 della legge regionale n. 9/2010 e s.m.i., che attribuisce alla Regione il compito di provvedere alla

promozione della gestione integrata dei rifiuti nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

Ritenuto necessario definire apposite linee guida tecniche per le procedure di accettazione e gestione dei rottami/rifiuti, da utilizzarsi nell'ambito del rilascio di autorizzazioni relative al trattamento e recupero dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi;

Atteso che le disposizioni contenute nelle linee guida previste per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi potranno essere utilizzate nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni relative al trattamento e recupero dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi;

Atteso che le disposizioni contenute nelle linee guida previste per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi rivestono carattere generale e pertanto rimettono alla competente autorità la facoltà di prevedere/stabilire nell'ambito della procedura autorizzatoria ulteriori disposizioni specifiche;

Atteso che i gestori di impianti autorizzati, che non abbiano in corso alcun procedimento autorizzativo, potranno richiedere alle singole autorità competenti il riesame dell'autorizzazione per il recepimento e l'adeguamento delle procedure approvato con il presente atto, anche al fine di evitare distorsioni nel mercato tra operatori diversi;

Sentite le associazioni di categoria, convocate dall'Assessorato attività produttive nella seduta del 28 novembre 2014;

Sentita l'Unione regionale province siciliane, convocata dall'Assessorato attività produttive nella seduta del 28 novembre 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 18 febbraio 2015, con la quale è stata apprezzata la bozza delle linee guida contenenti il Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi/rifiuti;

Decreta:

*Articolo unico*

– di approvare le linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi/rifiuti, allegato alla delibera n. 27 del 18 febbraio 2015 di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

– di stabilire che le disposizioni contenute nelle linee guida costituiscono atto di indirizzo per i soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura autorizzativa e che non hanno carattere esaustivo, essendo rimessa alla competente autorità la facoltà di stabilire disposizioni complementari, specifiche per tipologia di impianto;

– di disporre che le linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi/rifiuti si applichino alle istruttorie in corso per il rilascio di autorizzazioni a nuovi impianti, per i rinnovi e le modifiche di autorizzazioni esistenti, per i riesami di AIA compresi i procedimenti ai sensi dell'art. 265, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dalla data pubblicazione del presente decreto;

– di dare atto che i gestori di impianti autorizzati, che non abbiano in corso alcun procedimento, potranno continuare ad operare secondo le autorizzazioni rilasciate o, viceversa, richiedere alle singole autorità competenti il riesame dell'autorizzazione per il recepimento e l'adeguamento delle procedure approvate con il presente atto;

– di dare mandato all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità di vigilare sulla puntua-

le applicazione del presente decreto, dandone comunicazione alle province, all'ARPA Sicilia ed alle associazioni di categoria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 marzo 2015.

CROCETTA

**Allegato**

**PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E GESTIONE ROTTAMI METALLICI FERROSI E NON FERROSI**

*1. Campo di applicazione*

Il presente protocollo si applica agli impianti di:

- a) produzione di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi;
- b) trattamento preliminare alla fusione di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi;
- c) recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi.

*2. Impianti di produzione di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi*

*2.1 Procedure di gestione*

Prima operazione per la corretta gestione dei rifiuti è procedere con la accurata e corretta classificazione mediante l'identificazione del codice CER adempimento che la legislazione vigente impone al produttore/detentore che deve particolare attenzione ai rifiuti con codice CER a specchio pericolosi.

Attraverso l'utilizzo del catalogo europeo rifiuti (cfr. decisione n. 2000/532/CE e s.m.i.) e in base alla tipologia di attività il produttore dovrà assegnare al rifiuto il codice CER rispettando la sequenza operativa indicata dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

- individuare la fonte da cui si origina il rifiuto: in questo modo si identifica la prima coppia di cifre (classe);
- individuare la specifica fase di lavorazione dell'attività produttiva da cui si origina il rifiuto: in questo modo si identifica la seconda coppia di numeri (sottoclasse);
- caratterizzare il rifiuto, individuando la sua descrizione specifica: in questo modo si identificano le ultime due categorie (categoria).

Tale attività dev'essere condotta personalmente da personale adeguatamente formato.

*2.2 Obblighi*

Il produttore/detentore ha l'obbligo di consegnare i rifiuti a ditte autorizzate al trasporto e a ditte autorizzate al recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

I rifiuti possono essere destinati direttamente agli impianti siderurgici o metallurgici solo se liberi da eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati in conformità all'Appendice A, e quindi idonei per il recupero nei forni fusori; altrimenti devono essere destinati agli impianti per il trattamento preliminare alla fusione.

*3. Impianti di trattamento preliminare alla fusione di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi*

Le procedure di gestione di seguito riportate sono state previste per gestire il rifiuto/rottame in ingresso agli impianti di trattamento, basandosi sulle seguenti considerazioni:

- gli impianti di trattamento sono soggetti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni ambientali previste per il proprio tipo di attività;
- gli impianti di trattamento sono in larga parte anche autorizzati alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi;
- gli impianti di trattamento garantiscono che i rifiuti, dopo l'attività di trattamento sono "liberi da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati, in conformità all'Appendice A, e quindi idonei per il recupero nei forni fusori;
- gli impianti di trattamento sono parte integrante della filiera del rottame e contribuiscono, per la loro parte, a migliorarne nel tempo le prestazioni ambientali.

### 3.1. Qualifica dei fornitori

L'impianto di fusione provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine di qualificare i propri fornitori.

Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore, se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura, con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli eventi" e le azioni conseguenti;
- la conferma da parte del fornitore che il rifiuto conferito è conforme alle caratteristiche individuate all'Appendice A) Requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle sue caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

### 3.2 Modalità di accettazione e gestione

I mezzi in ingresso all'impianto adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

- controllo radiometrico.

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. In caso di allarme radiometrico segnalato dai portali in ingresso si attivano procedure gestionali aziendali che portano alla bonifica del carico e alla messa in sicurezza dell'oggetto. Quest'ultimo è depositato in un locale realizzato volontariamente dall'azienda in attesa che i proprietari o gli enti/autorità competenti provvedano alle verifiche necessarie e al corretto avvio a smaltimento;

- controllo visivo all'ingresso del mezzo.

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa-non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del materiale caricato alle caratteristiche del rottame ordinato ed ai requisiti generali individuati al punto A), ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati di cui all'Appendice A) chiaramente identificabili per quantità e dimensioni.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e/o inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto".

L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo;

- controllo visivo del carico.

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso del mezzo, il carico di rottame viene scaricato presso le aree

individuate a tale scopo in sede di autorizzazione.

Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiale indesiderabile tecnicamente non trattabile dall'impianto (non conforme ai requisiti generali previsti all'Appendice A).

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame.

Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti.

In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magneti, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese, separata e pertanto significativa e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono peraltro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppure in quantità giudicabili irrilevanti, né del resto è ipotizzabile introdurre in modo generalizzato ed aspecifico ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si procede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora sia possibile individuare con certezza il produttore/detentore, il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente in stabilimento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: materiali bellici, munizioni, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme.

Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

### 3.3 Finalità del trattamento

Le attività dell'impianto sono finalizzate ad ottenere rifiuti con caratteristiche tali da essere direttamente fusi negli impianti metallurgici e siderurgici, in quanto "liberi da" sostanze e/o materiale indesiderato in conformità all'Appendice A) e quindi idonei per il recupero nei forni fusori, attraverso le operazioni di trattamento che, in forma esemplificativa e non esaustiva possono essere:

- apertura e verifica in sicurezza di eventuali corpi cavi chiusi (con esclusione recipienti che possono contenere gas che si disperderebbero in atmosfera quali ad esempio bombole od estintori);
- semplice rimozione di materiali o corpi estranei che si presentano in forma palese e separata;
- svuotamento di corpi contenenti lubrificanti;
- selezione, pressatura, cernita, frantumazione, cesoiatura, vagliatura, centrifugazione, lavaggio, etc.

### 3.4. Gestione dei rifiuti decadenti dall'attività di trattamento

Il deposito temporaneo delle frazioni non conformi deve avvenire nel rispetto dell'art. 183, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Qualora la ditta intenda effettuare su tali rifiuti operazioni di messa in riserva (R13) o di deposito preliminare (D15), tali operazioni devono essere autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Inoltre:

- lo stoccaggio dei rifiuti e le operazioni di trattamento devono avvenire all'interno di aree stabilite, secondo tipologia e modalità previste nell'atto autorizzativo e nella planimetria allegata allo stesso;

<sup>1</sup> Il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita dell'acciaio e/o dalle attività di preparazione della particolare classe di rottame. È evidente che la verifica visiva della presenza nella parte superiore del carico di sostanze e/o materiali di cui "requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione" in forma palese, separata e pertanto significativa costituisce il presupposto per poter escludere che tali presenze siano da considerarsi trascurabili od inevitabili o addirittura non intenzionali e pertanto rappresenta di per sé condizione sufficiente per la non conformità del carico che va di conseguenza respinto.

In particolare si intende per:

- non intenzionale: non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.
- inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.

- le aree autorizzate per il deposito devono essere separate - anche fisicamente - le une dalle altre e adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, mantenendone la separazione per tipologie omogenee, senza commistione né miscelazione.

Devono inoltre essere apposte idonee tabelle che riportino le norme di comportamento per il personale addetto;

- le aree interessate al deposito devono essere idoneamente ed opportunamente pavimentate, realizzate in modo tale da facilitare la ripresa di possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;

- lo stoccaggio dei filtri dell'olio dev'essere effettuato in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e al D.M. 16 maggio 1996, n. 392.

### 3.5. Registrazione degli eventi

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e di controllo visivo allo scarico.

La registrazione degli eventi permette, infatti, di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, dev'essere tenuta una registrazione che contenga i seguenti dati minimi:

- data di accertamento;
- identificativo del fornitore;
- identificativo del carico;
- motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile. L'impianto deve porre in essere idonee misure correttive in caso di eventi ripetuti dallo stesso fornitore.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

### 4. Impianti di recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi dell'industria metallurgica e siderurgica.

Nel presente capitolo il termine impianto/i non altrimenti specificato (come, ad es. impianto di trattamento; impianto di stoccaggio rifiuti; etc.) si riferisce all'impianto metallurgico o siderurgico che utilizza il rottame metallico nel proprio processo fusorio.

Le procedure di seguito riportate sono state previste per gestire il rifiuto/rottame in ingresso agli impianti metallurgici o siderurgici, basandosi sulle seguenti considerazioni:

- il rottame metallico è la materia prima essenziale per la produzione metallurgica o siderurgica secondarie;
- il rottame, indipendentemente dalla sua natura giuridica di rifiuto o di materia prima seconda, è materiale ad alto valore economico, abitualmente commercializzato nelle sue diverse categorie secondo le relative specifiche commerciali;
- gli impianti metallurgici o siderurgici in ragione della loro capacità produttiva sono in buona parte soggetti alla normativa IPPC e tenuti ad adottare le migliori tecniche disponibili (BAT) individuate per lo specifico settore per il contenimento delle emissioni nell'ambiente.

Tali norme tecniche sono oggi di riferimento anche per gli impianti più piccoli, esclusi dal campo di applicazione IPPC;

- il documento comunitario di riferimento per l'individuazione delle BAT di settore (BREF) include anche la gestione del rottame indipendentemente dallo status giuridico del materiale stesso; sia esso rifiuto o materiale secondario, tali impianti hanno comunque l'obbligo di adottare processi previsti dalle migliori tecniche disponibili, per mezzo dei quali rispettare le prescrizioni ambientali previste per il proprio settore di attività della metallurgia o siderurgia;

- gli impianti metallurgici o siderurgici sono parte integrante della filiera del rottame e contribuiscono, per la loro parte, a migliorare nel tempo le prestazioni ambientali.

#### 4.1. Qualifica dei fornitori

L'impianto di seconda fusione provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine di qualificare i propri fornitori.

Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);

- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore, se previsto dalla norma;

- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura, con relativi codici CER;

- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli eventi" e le azioni conseguenti;

- la conferma da parte del fornitore che il rifiuto conferito è conforme alle caratteristiche individuate all'Appendice A).

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle sue caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

#### 4.2. Modalità di accettazione e di gestione

I mezzi in ingresso all'impianto adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

- controllo radiometrico.

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. In caso di allarme radiometrico segnalato dai portali in ingresso si attivano procedure gestionali aziendali che portano alla bonifica del carico e alla messa in sicurezza dell'oggetto. Quest'ultimo è depositato in un locale realizzato volontariamente dall'azienda in attesa che i proprietari o gli enti/autorità competenti provvedano alle verifiche necessarie e al corretto avvio a smaltimento;

- controllo visivo all'ingresso del mezzo.

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa-non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del materiale caricato alle caratteristiche del rottame ordinato ed ai requisiti generali individuati all'appendice A), ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da"<sup>2</sup> sostanze e/o materiali indesiderati di cui all'appendice A).

Tale controllo deve verificare che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati di cui all'Appendice A) chiaramente identificabili per quantità e dimensioni.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e/o inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto".

L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo;

- controllo visivo del carico.

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso del mezzo, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate a tale scopo in sede di nelle autorizzazione.

Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiale indesiderabile tecnicamente non trattabile dall'impianto (non conforme ai requisiti generali previsti all'Appendice A).

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di

<sup>2</sup> Il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita dell'acciaio e/o dalle attività di preparazione della particolare classe di rottame. È evidente che la verifica visiva della presenza nella parte superiore del carico di sostanze e/o materiali di cui "requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione" in forma palese, separata e pertanto significativa costituisce il presupposto per poter escludere che tali presenze siano da considerarsi trascurabili od inevitabili o addirittura non intenzionali e pertanto rappresenta di per sé condizione sufficiente per la non conformità del carico che va di conseguenza respinto.

In particolare si intende per

non intenzionale: non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo;

inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.

verifica visiva del rottame.

Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti.

In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magneti, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese, separata e pertanto significativa e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono peraltro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppure in quantità giudicabili irrilevanti, né del resto è ipotizzabile introdurre in modo generalizzato ed aspecifico ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà.

In caso di verifica della non conformità del rottame scaricato all'appendice A), in ragione del rinvenimento di sostanze o materiali indesiderati in forma palese, separata e pertanto significativa, si procede secondo i seguenti casi:

a. provvedere a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto; questa possibilità è percorribile qualora sia possibile individuare con certezza il produttore/detentore, il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente in stabilimento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio, materiali bellici, munizioni, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme;

b. provvedere, nel rispetto delle misure di sicurezza, all'adeguamento del carico ricevuto.

Le sostanze e/ o materiali non conformi, separati, devono essere avviati a corretto deposito e conferiti ad impianti autorizzati al loro smaltimento/recupero secondo una specifica procedura operativa. La parte di carico che dopo adeguamento/separazione risulta conforme alle caratteristiche del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A) viene inviata al parco rottame/ all'impianto fusorio.

Le attività di adeguamento/separazione da parte dell'impianto metallurgico sono in generale limitate:

- alla apertura e verifica in sicurezza di eventuali corpi cavi chiusi (con esclusione recipienti che possono contenere gas che si disperderebbero in atmosfera quali ad esempio bombole od estintori);
- alla semplice rimozione di materiali o corpi estranei che si presentano in forma palese e separata.

Ulteriori attività di trattamento (frantumazione, cesoiatura, vagliatura, lavaggio, svuotamento corpi contenenti lubrificanti, etc.) dovranno essere specificamente autorizzate o comunque di specifica previsione in ambito AIA.

#### 4.3. Gestione delle frazioni non conformi

Il deposito temporaneo delle frazioni non conformi deve avvenire nel rispetto dell'art. 183, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Qualora la ditta intenda effettuare su tali rifiuti operazioni di messa in riserva (R13) o di deposito preliminare (D15), tali operazioni devono essere autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Inoltre:

- lo stoccaggio dei rifiuti e le operazioni di trattamento devono avvenire all'interno di aree stabilite, secondo tipologia e modalità previste nell'atto autorizzativo e nella planimetria allegata allo stesso;
- le aree autorizzate per il deposito devono essere separate - anche fisicamente - le une dalle altre e adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, mantenendone la separazione per tipologie omogenee, senza commistione né miscelazione.

Devono inoltre essere apposte idonee tabelle che riportino le norme di comportamento per il personale addetto;

- le aree interessate al deposito devono essere idoneamente ed opportunamente pavimentate, realizzate in modo tale da facilitare la ripresa di possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;

- lo stoccaggio dei filtri dell'olio dev'essere effettuato in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e al D.M. 16 maggio 1996, n. 392.

#### 4.4. Registrazione degli eventi

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi di rottame non conforme alle specifiche dell'appendice A) accertati durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico.

La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta una registrazione:

- dei carichi respinti in quanto non conformi all'appendice A) in fase di controllo visivo all'ingresso (dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità);

- dei casi di rottame non conforme all'appendice A) riscontrati durante la fase di controllo visivo allo scarico (dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico, motivazione della non conformità, modalità dell'intervento e destino del carico stesso).

Non deve essere tenuta registrazione dei carichi respinti per ragioni di non conformità esclusivamente di ordine commerciale, non riferibili in alcun modo ai requisiti generali di cui all'appendice A).

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

L'impianto deve porre in essere idonee misure correttive in caso di eventi ripetuti dallo stesso fornitore.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

### APPENDICE A REQUISITI GENERALI DEL ROTTAME PER ESSERE AVVIATO A FUSIONE

Sicurezza: tutte le categorie di rottame devono essere esenti da:

- corpi cavi intesi come contenitori di qualsiasi origine sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti da non poterne verificare il contenuto (per quanto riguarda le bombole gpl e metano portatili o provenienti dalle demolizioni dei veicoli, il criterio di apertura minima e relativo trattamento è riportato dalla norma UNI 12816:2002), che possono provocare scoppi o esplosioni durante la fusione o possono contenere materiali indesiderati. Si considera sufficiente un'apertura adeguata che consenta una ispezione visiva;
- materiali pericolosi quali potenziali cause di incidente, come sostanze infiammabili o esplosivi, armi da fuoco (intere o in parte), munizioni, ecc.

Pulizia: tutte le categorie di rottame devono essere "libere dal"<sup>3</sup>: sporcizia, materiali estranei di ogni sorta di seguito elencati:

- lubrificanti, oli (si considera accettabile la parte di olio o lubrificante adesa alle superfici, untuosa al tatto, che non determina significativi sgocciolamenti);
- filtri dell'olio;
- batterie;
- metalli indesiderati dall'impianto siderurgico o metallurgico;
- materiali non metallici anche combustibili (ad esempio parti di plastiche estranee, cavi elettrici rivestiti, pneumatici interi o in pezzi separati);
- apparecchiature elettriche ed elettroniche e loro parti;
- oggetti ed articoli estranei quali ad esempio condensatori, filtri antiparticolato, cartucce toner, materiali in amianto, ecc.;
- inerti in forma massiva.

Esonerare o diminuire la frequenza di campionamento ed analisi previste nell'atto autorizzativo in essere e dal presente protocollo, purché non venga modificata la qualità del rottame utilizzato e le relative tecnologie produttive.

**(2015.13.720)119**

<sup>3</sup> Il termine "libero da" non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita dei metalli e/o dalle attività di preparazione della particolare classe di rottame.

Tale presenza si caratterizza per essere trascurabile in quanto non pregiudica l'efficacia dei presidi ambientali in dotazione agli impianti. Gli esempi citati nell'elenco non sono da considerarsi esaustivi.